

Allegato "A"

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita con la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta a sensi degli artt. 36 e segg. c.c., un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata: "UNA MANO AIUTA L'ALTRA - PADERNO - ONLUS".

Art. 2 - Sede

1. L'associazione ha sede in Paderno Dugnano (Milano), via Roma n°10.

Art. 3 - Oggetto - Scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e dell'istruzione.

2. L'associazione persegue, con metodo di continuità, obiettivi quali il soddisfacimento dei bisogni primari, la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, il miglioramento della condizione delle fasce deboli, in particolare l'infanzia in stato svantaggiato e di bisogno.

3. La sua azione si concretizza in modo particolare attraverso:

- interventi di solidarietà nei paesi in via di sviluppo, in particolare sostegno ai missionari, adozioni a distanza, assistenza sanitaria, scolastica e nutrizionale, partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni, pubbliche e private, in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo, eventuale invio di volontari nei paesi in via di sviluppo;

- l'informazione circa l'operato, le esperienze e le attività dell'Associazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche e altri "media";

- l'attività di sensibilizzazione del pubblico sulle tematiche della povertà nel mondo.

- l'attività di formazione dei volontari e soci dell'Associazione

- l'attività di assistenza all'infanzia e di promozione dell'istruzione alle fasce disagiate anche attraverso lo strumento della cd. "adozione a distanza".

4. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie

in quanto integrative delle stesse.

5. Nell'adempimento dei precedenti commi del presente articolo, l'associazione promuove un costante rapporto di collegamento, collaborazione, cooperazione tra sé medesima e la parrocchia Santa Maria Nascente, in Paderno Dugnano, dalla quale essa trae origine e ne condivide gli scopi e le finalità di iniziazione cristiana perseguite.
6. L'associazione può emettere titoli di solidarietà.

TITOLO II

SOCI - ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 4 - Ammissione dei soci e quote associative

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.
2. La qualifica di socio si acquista col versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione.
4. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare l'importo della quota associativa e le relative modalità di pagamento.
5. Il Consiglio Direttivo stabilirà il termine ultimo per il rinnovo in via ordinaria della quota associativa, l'esercizio di tutti i diritti previsti dal presente Statuto a favore dei soci è subordinato all'avvenuto pagamento della quota associativa.
6. La quota associativa così come gli eventuali contributi associativi sono intrasmissibili, anche a causa di morte, e rimangono pertanto acquisiti al patrimonio dell'associazione.
7. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio riceve la notifica della volontà di recesso; il recesso non dà diritto ad alcun rimborso neppure del contributo associativo dell'anno nel corso del quale avviene il recesso stesso.

Art. 5 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per dimissioni o per mancato versamento della quota annua nei termini fissati dal precedente articolo 4 o per esclusione a sensi del comma successivo.
2. In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli associati dal presente statuto, l'associato può essere escluso dall'associazione con delibera del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l'associato non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea dei

soci: in tal caso la delibera di esclusione è sospesa sino alla pronuncia dell'Assemblea.

Art. 6 - Categorie di soci - Diritti e Doveri

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di prevedere con apposito regolamento diverse categorie di soci (soci ordinari, soci sostenitori e soci benemeriti). Le diverse categorie di soci si differenzieranno solo per l'importo della quota associativa in quanto a tutti i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, spetteranno i medesimi diritti e doveri quali enunciati nei successivi commi 3, 4 e 5 e quali in generale discendenti dal presente Statuto.

2. Sono esclusi rapporti associativi parziali, in base ai quali agli associati spettino solo alcuni dei diritti o alcuni dei doveri che lo Statuto prevede per gli associati. Sono del pari esclusi rapporti associativi temporanei: l'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3. I soci avranno diritto di partecipazione all'attività associativa nonché alle assemblee che l'Associazione indice, con facoltà di assumere la parola.

4. A tutti gli associati, maggiori di età, a qualunque categoria appartengano, spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per la approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5. I soci hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto, di attivarsi fattivamente per il raggiungimento degli scopi sociali e di pagare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Organi Associativi

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

TITOLO III

ASSEMBLEE DEI SOCI

ART. 8 - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. A ciascun aderente maggiore di età spetta un voto qualunque sia il valore della quota o del contributo associativo.

2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

3. Essa deve essere convocata dal Consiglio direttivo, attraverso comunicazione del Presidente, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso deve essere adeguatamente pubblicizzato mediante affissione presso la sede dell'Associazione e sua comunicazione a tutti gli associati con lettera od altri mezzi parimenti idonei (compresa la consegna diretta), e ciò almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni da che ne è stata fatta richiesta, quando ne è fatta domanda da almeno i 1/10 dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

ART. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo
- b) nomina il Consiglio Direttivo, ed eventualmente i soci ed il presidente Onorari;
- c) approva i regolamenti ad uso interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) delibera sul programma delle attività e sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno.

ART. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

ART. 11 - DIRITTO DI INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

ART. 12 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la metà dei soci; in seconda convocazione l'assemblea si intende validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
3. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
4. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole dei 3/4 dei soci.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
6. Le votazioni avverranno per alzata di mano
7. Il Consiglio Direttivo stabilirà con apposito regolamento

le modalità da seguire in occasione della nomina delle cariche sociali.

ART. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

1. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente; in mancanza dal vice-presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Il segretario del Consiglio Direttivo svolgerà le funzioni di segretario dell'assemblea e redigerà di ogni assemblea un verbale che sarà firmato dal segretario stesso e dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea nominerà il segretario.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ed i bilanci annuali devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli associati. Di tale deposito viene data notizia agli associati nelle Assemblee o con appositi avvisi affissi presso la sede dell'Associazione. Copia delle deliberazioni e dei bilanci dovrà essere consegnata agli associati che ne facciano espressa richiesta.

TITOLO IV

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

ART. 14 - COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti fra i soci; secondo quanto delibererà l'Assemblea in occasione della nomina.
2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. La carica di consigliere è gratuita.
4. I consiglieri, che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, o che non rinnovassero la quota associativa perdendo così la qualifica di soci, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.
5. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.
6. Il Consigliere dimissionario rimane in carica ed è responsabile in solido con gli altri Consiglieri sino alla sua sostituzione.

ART. 15 - CONVOCAZIONE E DELIBERE

1. Il Consiglio si riunirà presso la sede dell'Associazione o altrove ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne venga fatta esplicita richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione non necessita di forme particolari: spetta al segretario diramare l'avviso di convocazione nelle forme e con i mezzi che riterrà più opportuni a seconda dei casi.

2. Il Consiglio delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

3. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione.

2. Al Consiglio compete specificatamente:

a) fare all'assemblea annuale la relazione sull'attività svolta ed esporre, per la discussione, il programma dell'anno successivo;

b) sottoporre all'assemblea annuale, per l'approvazione, il bilancio consuntivo

c) stilare il programma dell'attività;

d) stilare il regolamento interno dell'associazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

e) stabilire le quote sociali;

f) richiedere ed affidare ai soci compiti di ordine organizzativo;

g) nominare eventuali commissioni con incarichi speciali;

h) convocare assemblee ordinarie e straordinarie;

i) decidere su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i soci;

l) promuovere e dare direttive di ogni genere.

3. Il Consiglio potrà delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più consiglieri, anche disgiuntamente, i quali, pertanto, nei limiti della delega conferita, potranno agire in nome e per conto dell'Associazione anche nei rapporti con i terzi.

ART. 17 - COMPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio affida nel suo seno le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario: le cariche suddette sono gratuite.

ART. 18 - PRESIDENTE

1. Il Presidente dirige l'Associazione, presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo. E' il legale rappresentante dell'Associazione: ad esso infatti spetta la legale rappresentanza e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

2. E' data facoltà al Presidente di avvalersi, per il miglior perseguimento degli scopi associativi, dell'opera e della consulenza di esperti estranei al Consiglio Direttivo.

3. Detti esperti potranno presenziare, su invito del presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo a solo scopo consultivo e senza diritto di voto.

ART. 19 - VICE PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni.

ART. 20 - SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali, tiene l'elenco dei soci, trasmette gli inviti, disbriga la corrispondenza, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo su invito del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Il segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.

TITOLO V°

PRESIDENTE E SOCI ONORARI

ART. 21 - NOMINA

1. Il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di "Socio Onorario" a chi abbia contribuito concretamente con la propria opera allo sviluppo ed alla promozione delle attività indicate all'art. 3 del presente STATUTO.

2. Consiglio Direttivo, inoltre, potrà attribuire la qualifica di "Presidente Onorario" a chi si sia particolarmente distinto nelle attività di cui sopra.

ART. 22 DIRITTI E COMPITI

1. Il socio onorario ed il Presidente onorario hanno tutti i diritti e doveri spettanti al socio ordinario, escluso il solo obbligo di corrispondere annualmente la quota associativa.

2. Il Presidente onorario, inoltre ha diritto di partecipare ai Consigli Direttivi con solo potere consultivo e senza diritto di voto.

TITOLO VI

DURATA - SCIoglimento - FINANZIAMENTI

ART. 23 - DURATA:

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 24 - SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui agli artt. 10 e 12.

2. In caso di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra ONLUS o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 - FINANZIAMENTI

1. I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività, sono:

- a) le quote sociali;
- b) i contributi di Enti o privati;

- c) le eventuali donazioni;
- d) i proventi di iniziative di raccolta fondi occasionali.
- e) proventi da attività commerciali connesse a quelle istituzionali.

2. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS facenti parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 26 - ESERCIZI FINANZIARI

- 1. Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Il bilancio verrà redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.
- 3. Il bilancio è sottoposto all'assemblea, per l'approvazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo e deve essere depositato presso la sede legale dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea dei Soci.
- 4. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli associati.

TITOLO VIII


DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - RINVIO


- 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Paderno Dugnano, 16 settembre 2009

Il presidente: ZANELLA LUCA



Il vicepresidente: MORNATI ALESSANDRO



Il segretario: ZANELLA SILVIA MARIA VITTORIA



I consiglieri:

COLNAGO FRANCO *Francesco Colnago*

COLNAGO ROBERTA *Roberta Colnago*

DI GIORGIO MARINA *Marina Di Giorgio*

LECCHI GIULIA *Giulia Lecchi*

MAFFINI MASSIMO ~~*Massimo Maffini*~~ *Massimo Maffini*

NOVATI MARIARITA *Mariarita Novati*

PICARIELLO VINCENZO *Vincenzo Picariello*

RONCORONI ERIKA *Erika Roncoroni*


ROVELLI BRUNA *Bruna Rovelli*

SAITA ALESSANDRA *Alessandra Saita*

SAITA FRANCESCA *Francesca Saita*

SAITA MATTEO *Matteo Saita*

VILLA ELENA *Elena Villa*



Direzione Provinciale di Monza e Brianza 2

Ufficio Territoriale di Desio 30.11.09

Reg. n° 5 Mod. 3 con scatto

Liquidazione

Reg. 168,00

IS 3,72

Totale

171,72

IL CAPO AREA

Lausetta

